

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. OGGETTO

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("**Condizioni Generali**" o "**Accordo**") disciplinano e si applicano a tutti i prodotti, siano essi hardware o software, sviluppati, realizzati, modificati e forniti ("**Prodotti**"), nonché ai servizi resi ("**Servizi**") da SECO S.p.A. ("**Fornitore**") nei confronti dei propri clienti ("**Cliente**"). Ai fini del presente Accordo, il Cliente e il Fornitore saranno congiuntamente denominati di seguito le "**Parti**".
- 1.2 È espressamente esclusa e respinta la validità di eventuali condizioni generali di acquisto o di altre condizioni predisposte dal Cliente; tali condizioni non formeranno in alcun caso parte integrante del presente Accordo, neppure qualora il Fornitore dia esecuzione all'Ordine del Cliente senza riserve e pur essendo a conoscenza dell'esistenza di condizioni del Cliente contrastanti o difformi dalle presenti Condizioni Generali.
- 1.3 Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli Ordini aventi ad oggetto Prodotti e/o Servizi resi dal Fornitore, salvo diversi accordi.
- 1.4 Le presenti Condizioni Generali non si applicano alla fornitura di Prodotti e Servizi verso il consumatore finale che agisce in qualità di persona fisica per scopi estranei all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e sono regolati dalle condizioni pubblicate sul sito web del Fornitore alla voce "Condizioni Generali di Vendita ai Consumatori".

2. ORDINI

- 2.1 Gli ordini del Cliente ("**Ordine**") dovranno essere inviati in forma scritta a mezzo e-mail, fax, o tramite altri mezzi elettronici e dovranno rispecchiare quanto definito nel preventivo e/o offerta emessa dal Fornitore.
- 2.2 Gli Ordini dovranno essere considerati unicamente quali semplici inviti a proporre e potranno essere accettati dal Fornitore attraverso la trasmissione della conferma di Ordine.
- 2.3 L'eventuale accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore avente contenuto diverso rispetto all'Ordine emesso del Cliente dovrà considerarsi come una nuova proposta e si considererà tacitamente accettata dal Cliente in mancanza di una specifica comunicazione scritta di dissenso che dovrà pervenire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del nuovo Ordine come modificato dal Fornitore.
- 2.4 A seguito dell'approvazione dell'Ordine da parte del Fornitore, l'Accordo si intenderà concluso e vincolante per entrambe le Parti.
- 2.5 I contratti basati sulla quantità confermate dal Fornitore sono vincolanti per il Cliente. In particolare, il Cliente è tenuto ad accettare integralmente la quantità di Prodotti concordata nel contratto basato sulla quantità entro il periodo di tempo concordato. Salvo diverso accordo, il numero concordato di Prodotti sarà distribuito in modo omogeneo per tutta la durata del contratto basato sulla quantità.

3. PREZZI

- 3.1 I prezzi dei Prodotti e Servizi si intendono al netto di ogni tassa, imposta ed oneri doganali e quant'altro che possa gravare nel paese del Cliente.
- 3.2 I prezzi sono composti da un margine di vendita e da costi di produzione attribuibili ai Prodotti o Servizi forniti, che possono includere, a seconda dei Prodotti o Servizi in questione, i costi per l'energia, il personale, le materie prime, i materiali ausiliari e le forniture operative, nonché i costi per beni e servizi preparatori forniti da terzi (inclusi i servizi di trasporto) ("**Elementi di Costo**").
- 3.3 Il Fornitore avrà il diritto di aumentare i prezzi qualora i costi complessivi dei Prodotti o dei Servizi forniti aumentino a causa di circostanze che si dovessero verificare dopo l'emissione dell'Ordine da parte del Cliente e sono indipendenti dal controllo delle Parti. Un aumento dei singoli Elementi di Costo comporterà un aumento del prezzo solo nella misura in cui l'aumento non sia compensato da diminuzioni di altri Elementi di Costo.
- 3.4 In caso di aumento del prezzo superiore al 10% (dieci per cento), il Cliente avrà diritto di annullare l'Ordine mediante comunicazione scritta che, a

pena di decadenza, dovrà essere indirizzata al Fornitore entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della medesima comunicazione. In caso contrario, l'Ordine sarà eseguito al prezzo rettificato. Resta inteso che, anche in caso di annullamento dell'Ordine ai sensi del presente articolo, il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare al Fornitore tutti i costi già sostenuti, nonché quelli che il Fornitore dovrà sostenere in relazione ad obbligazioni assunte nei confronti di terzi per l'esecuzione dell'Ordine, e comunque non recuperabili fino alla data di comunicazione dell'annullamento da parte del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di approvvigionamento, produzione, engineering, logistica e stoccaggio.

- 3.5 Su richiesta del Cliente, il Fornitore darà evidenza della natura e dell'entità della variazione dei costi complessivi che hanno determinato l'aumento o la riduzione del prezzo (anche mediante attestazione rilasciata da un revisore indipendente).

- 3.6 I pagamenti dovranno essere eseguiti in € (Euro), salvo diversi accordi tra le Parti.

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 4.1 I termini e le modalità di pagamento applicabili sono quelli indicati nella fattura emessa dal Fornitore. Ai fini della prova del ricevimento della fattura è sufficiente la trasmissione via e-mail. Il Fornitore non accetterà pagamenti provenienti da soggetti terzi con i quali non intrattenga un rapporto contrattuale e potrà rifiutarli.
 - 4.2 In caso di ritardato pagamento le Parti concordano di applicare un tasso di interesse di mora corrente calcolato ed applicato secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002 "Attuazione della Direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, il Cliente riconosce e acconsente fin da ora che il Fornitore potrà emettere fattura a recupero delle somme concordate applicando per ogni giorno di ritardo il tasso corrente, calcolato secondo quanto sopra definito, e il Fornitore si riserva inoltre il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni causati da ritardato pagamento.
 - 4.3 Il Cliente non potrà opporre compensazione, né sospendere o trattenere pagamenti, salvo che il relativo controcredito sia stato previamente accettato per iscritto dal Fornitore, non sia contestato, ovvero sia stato accertato con decisione passata in giudicato.
 - 4.4 Il Fornitore potrà subordinare la consegna dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi al pagamento anticipato e/o alla prestazione di idonee garanzie qualora (i) il Cliente abbia la propria sede all'estero; (ii) sia in mora nei pagamenti; (iii) sussistano indizi di incapacienza o di difficoltà di adempimento; ovvero (iv) la situazione finanziaria del Cliente subisca un sensibile peggioramento (es. peggioramento del merito creditizio). Il Fornitore non sarà tenuto ad accettare garanzie o pagamenti anticipati ove vi siano ragionevoli motivi per ritenere che tali somme o garanzie possano essere oggetto di revocatoria o azioni similari in caso di insolvenza.
 - 4.5 In caso di mancato pagamento il Fornitore si riserva la facoltà di annullare gli Ordini in corso, previa imputazione di tutti i costi, di qualsiasi natura, fino a quel momento sostenuti necessari per l'evazione dell'Ordine. Resta inteso che eventuali dilazioni di pagamento concesse dal Fornitore non comporteranno alcuna novazione del presente Accordo.
- ### 5. CONSEGNA E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E RISCHI
- 5.1 La consegna dei Prodotti avverrà ExWorks Incoterms 2020, salvo diversi accordi, presso la sede del Fornitore o presso un altro luogo concordato dalle Parti.
 - 5.2 Tutti i rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno dal Fornitore al Cliente nel luogo e nel momento della consegna. Salvo diverso accordo tra le Parti, la proprietà dei Prodotti passerà e sarà conferita al Cliente al momento del pagamento completo, nel caso in cui i Prodotti siano interamente pagati in anticipo, o altrimenti al momento della consegna al primo vettore.
 - 5.3 Il Cliente avrà cura di indicare nell'Ordine il trasportatore/corriere e l'eventuale codice di abbonamento che il Fornitore deve citare nella documentazione di spedizione, nonché la destinazione dei Prodotti qualora fosse diversa dalla sede legale dello stesso.

- 5.4 Il Fornitore non sarà in nessun modo tenuto a sdoganare i Prodotti. Ogni spesa e rischio legati al trasporto dei Prodotti saranno pertanto ad esclusivo carico del Cliente, così come eventuali dichiarazioni, specifiche, autorizzazioni in conformità a leggi e regolamenti in vigore nel paese di destinazione.
- 5.5 Il Fornitore si impegna ad eseguire le consegne nei giorni lavorativi come stabiliti nel calendario corrente italiano, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo espresso tra le Parti.
- 5.6 Le tempistiche di consegna indicate nella conferma di Ordine hanno valore indicativo e si intendono come non essenziali ai fini del presente Accordo, salvo diverso specifico accordo scritto tra le Parti. La consegna tempestiva e corretta dei Prodotti o la fornitura dei Servizi da parte del Fornitore sarà subordinata a quanto segue: (i) la fornitura tempestiva e corretta delle informazioni, dei materiali, dei documenti necessari per l'esportazione o l'importazione, dei componenti, dei documenti, dei permessi, delle approvazioni e dell'adempimento degli altri obblighi del Cliente per supportare il Fornitore o collaborare con esso o con i suoi subfornitori o subappaltatori; (ii) ricezione tempestiva di pagamenti dovuti contrattualmente, acconti o altre garanzie; (iii) indicazione tempestiva del nome e dell'indirizzo al quale deve essere effettuata la consegna e/o presso il quale devono essere forniti i Servizi; (iv) e la consegna o l'esecuzione tempestiva e corretta da parte dei subfornitori e subagenti del Fornitore nella misura in cui quest'ultimo intenda, a sua discrezione, assumere subfornitori e subagenti con tempi di consegna sufficienti per supportare l'aspettativa di consegna o Servizio tempestivi.
- 5.7 Il Fornitore avrà inoltre il diritto di effettuare consegne parziali, fornire Servizi parziali ed effettuare consegne anticipate se e nella misura in cui queste siano ragionevolmente accettabili per il Cliente.

6. RITARDO NELL'ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

- 6.1 Per la durata dell'eventuale mancata accettazione da parte del Cliente, il Fornitore avrà il diritto di tenere a magazzino i Prodotti ordinati a spese del Cliente. A tal fine, il Fornitore può addebitare al Cliente le spese di giacenza pari allo 0,5% del prezzo dei Prodotti a magazzino per ogni mese iniziato, ma non superiore al 5% in totale. Il Fornitore rimane libero di provare e ottenere maggiori costi di stoccaggio.
- 6.2 Se il Cliente rifiuta l'accettazione dopo la scadenza di un ragionevole periodo di tolleranza concessogli a tale scopo o prima di aver fatto una dichiarazione definitiva e sincera della sua intenzione di non accettare, nonostante qualsiasi altro rimedio concesso ai sensi del presente Accordo o dalla legge, il Fornitore può annullare l'Ordine e chiedere il risarcimento dei danni. Il Fornitore potrà esigere una penale fino ad un importo pari al 20% del prezzo concordato, ferma restando la facoltà del Fornitore di domandare il risarcimento del maggior danno.

7. GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

- 7.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da difetti di materiale o fabbricazione in condizioni di normale utilizzo per mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data riportata nei documenti di accompagnamento della merce in fase di spedizione. Se i Prodotti sono difettosi e non sono conformi alle garanzie fornite nel presente Accordo, il Fornitore riparerà i Prodotti o sostituirà i componenti difettosi con componenti nuovi. Per i componenti riparati la garanzia sarà di 6 (sei) mesi dalla data di riparazione.
- 7.2 Previo confronto tra le Parti, il Cliente riconoscerà al Fornitore un termine di tempo ragionevole per eseguire, secondo la ragionevole discrezione del Fornitore, gli interventi di riparazione e/o le sostituzioni ritenute necessarie. Ciò include altresì l'obbligo del Cliente di mettere a disposizione del Fornitore i Prodotti oggetto di contestazione ai fini delle verifiche e delle ispezioni.
- 7.3 Il Cliente è tenuto a ispezionare i Prodotti dopo la consegna a lui o a un terzo da lui designato e a denunciare per iscritto al Fornitore, unitamente ad una descrizione, eventuali difetti entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e, in caso di vizi occulti, entro lo stesso termine dalla loro scoperta.
- 7.4 Non saranno riconosciute pretese di garanzia del Cliente in relazione a: (i) scostamenti minimi rispetto alla qualità concordata; (ii) lievi deterioramenti dell'idoneità all'uso; (iii) normale usura; (iv) difetti insorti dopo il trasferimento del rischio a seguito di uso scorretto o negligente, sollecitazioni eccessive, impiego di attrezzature non idonee o per fattori esterni non previsti contrattualmente; nonché (v) difetti del software non riproducibili.

7.5 Inoltre, l'obbligo di garanzia non si applica nel caso in cui il Cliente utilizzi i Prodotti in modo inappropriato, improprio o contrario all'uso previsto, ovvero nel caso in cui il Cliente li modifichi o provveda a farli modificare senza il consenso del Fornitore; in ogni caso, il Cliente è tenuto a sostenere i costi aggiuntivi per l'eliminazione dei difetti derivanti dalla modifica. Il Fornitore non si assume inoltre alcuna responsabilità per difetti che comportino una lieve riduzione del valore o dell'idoneità dei Prodotti. In particolare, un difetto minore è un difetto che scompare da solo o si corregge da solo dopo poco tempo o può essere comunque corretto dal Cliente con uno sforzo trascurabile.

7.6 Salvo diverso accordo, il Fornitore non si assume alcuna garanzia per la commerciabilità dei Prodotti, la loro idoneità per uno scopo particolare o la loro compatibilità e operatività con apparecchiature di terzi.

7.7 Per usufruire del servizio di RMA il Cliente dovrà seguire le istruzioni riportate sul sito Web www.seco.com recependo i termini e le condizioni generali ivi stabilite, che si intendono conosciute e, quindi, approvate dal Cliente.

7.8 Laddove un Prodotto venga dismesso o diventi obsoleto, il Fornitore si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per comunicare al Cliente l'obsolescenza dei Prodotti o di parti di questi. Il Cliente potrà acquistare qualsiasi Prodotto obsoleto effettuando un ultimo Ordine di acquisto non annullabile e non restituibile fino alla data di entrata in vigore dell'obsolescenza. Fatta eccezione per quanto stabilito nella presente sezione, il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare, riparare o sostituire alcun Prodotto obsoleto, compresi i relativi pezzi di ricambio o accessori. In tal caso i costi di acquisto e di stoccaggio si intendono interamente a carico del Cliente.

8. SERVIZI

8.1 Il Fornitore eroga i Servizi nei limiti delle proprie capacità tecniche e operative. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i Servizi sono resi durante il normale orario di lavoro del Fornitore. I Servizi richiesti o resi al di fuori del normale orario di lavoro saranno soggetti alle maggiorazioni applicabili di volta in volta. I giorni festivi della Repubblica Italiana, nonché i giorni festivi locali presso la sede del Fornitore, non sono considerati normale orario di lavoro.

8.2 In assenza di una specifica pattuizione contraria, non è dovuto alcun risultato specifico nell'ambito della fornitura dei Servizi resi dal Fornitore. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per un risultato specifico in relazione alla fornitura di Servizi ed è autorizzato a incaricare subcontraenti di fornire i Servizi per proprio conto. Quanto sopra non trova applicazione nel caso in cui sia diversamente previsto uno specifico e separato accordo contrattuale.

8.3 Qualora, in via eccezionale, sia stata concordata o risulti legalmente richiesta un'accettazione formale della prestazione dei Servizi, il Cliente sarà tenuto ad accettare tempestivamente le prestazioni parziali eseguite e a rilasciare una dichiarazione di accettazione (anche parziale), a condizione che le prestazioni rese non presentino vizi tali da comprometterne in modo sostanziale l'idoneità all'uso o la funzionalità. Le prestazioni eseguite dal Fornitore si intenderanno comunque accettate qualora il Cliente ne faccia uso in conformità alla loro destinazione, oppure qualora non rilasci un'accettazione espressa entro un termine ragionevole fissato dal Fornitore.

8.4 In caso di risoluzione anticipata, oltre a quanto previsto all'articolo 14 del presente Accordo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere il compenso maturato fino alla data di efficacia della risoluzione, calcolato sulla base del tempo effettivamente impiegato, comprensivo dei costi esterni, nonché a rimborsare i costi che dovranno essere sostenuti anche successivamente alla risoluzione, relativi ad apparecchiature, personale, materiali o costi sostenuti nei confronti di terzi.

9. RESPONSABILITÀ CIVILE

9.1 La responsabilità aggregata del Fornitore derivante da o connessa al presente Accordo, sia essa fondata su inadempimento contrattuale, garanzia legale o altro titolo, non potrà in alcun caso eccedere il 10% del valore dell'Ordine di riferimento.

9.2 Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del Cliente per danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali, ivi inclusi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – i danni da lucro cessante subiti dal Cliente o da terzi, indipendentemente dal fatto che la responsabilità derivi da contratto o da fatto illecito, anche nel caso in cui

il Fornitore sia stato informato della possibilità del verificarsi di tali danni.

- 9.3 Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano ai danni derivanti da dolo o colpa grave del Fornitore. In ogni caso, il Cliente non potrà sospendere i pagamenti dovuti in seguito ad una eventuale reclamo inoltrato sui Prodotti.

10. VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 10.1 Il Fornitore manleverà e difenderà il Cliente da qualsiasi pretesa per violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi, che sia stata accertata con decisione definitiva da un tribunale competente nei confronti del Fornitore, a condizione che: (i) il Cliente abbia informato il Fornitore della pretesa o dell'azione minacciata o proposta nei suoi confronti con la massima tempestività possibile, e gli abbia trasmesso tutta la documentazione e le informazioni rilevanti di cui dispone; (ii) il Cliente conferisca al Fornitore piena autorità per gestire, a proprie spese, ogni eventuale procedimento giudiziale e ogni trattativa per la definizione della controversia; (iii) il Cliente non effettui alcuna ammissione o accettazione in merito alla presunta violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi e fornisca al Fornitore l'assistenza ragionevolmente richiesta.
- 10.2 In aggiunta a quanto sopra, il Fornitore non assume alcuna responsabilità o obbligo nei seguenti casi: (i) uso dei Prodotti per finalità diverse da quelle per cui sono ordinariamente destinati; (ii) fornitura di Prodotti sulla base di progetti, disegni o specifiche tecniche forniti dal Cliente; (iii) pretese di violazione derivanti dalla combinazione del Prodotto fornito con elementi non forniti dal Fornitore; (iv) modifiche apportate al Prodotto da soggetti diversi dal Fornitore.
- 10.3 Qualora il Fornitore riceva una pretesa legittima secondo cui un Prodotto fornito ai sensi del presente Accordo violi brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi, fermo restando quanto previsto nei paragrafi 10.1 e 10.2 che precedono, il Fornitore potrà, a propria discrezione e a proprie spese: (i) ottenere per il Cliente il diritto di utilizzare i Prodotti forniti; oppure (ii) modificare il Prodotto in modo da rimuovere la violazione; oppure, se nessuna delle suddette opzioni fosse disponibile a condizioni ragionevoli, (iii) ritirare la parte del Prodotto oggetto di violazione e rimborsare il prezzo d'acquisto corrisposto per tale parte, detratta una quota proporzionale per l'utilizzo già avvenuto, calcolata sulla base di un ciclo di vita ragionevole del Prodotto.
- 10.4 In deroga a quanto sopra, il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa, perdita, danno, azione, responsabilità, costo o spesa (incluse le ragionevoli spese legali) che il Fornitore dovesse sostenere nel caso in cui i Prodotti siano stati realizzati secondo progetti, disegni o specifiche tecniche fornite dal Cliente, ovvero siano stati modificati dal Cliente o da terzi.

11. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 11.1 Salvo quanto consentito dalla legge applicabile o salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Cliente si impegna a non: (i) effettuare attività di reverse engineering, decompilazione, scomposizione o, in generale, a non tentare di individuare le strutture essenziali, le idee, il know-how o gli algoritmi su cui si basano i Prodotti (e, in relazione al software, il relativo codice sorgente o codice oggetto); (ii) apportare modifiche ai Prodotti, realizzarne traduzioni o creare opere derivate basate sui Prodotti; (iii) utilizzare i Prodotti a beneficio di terzi in violazione del presente Accordo; ovvero (iv) rimuovere o alterare indicazioni proprietarie o diciture di titolarità apposte sui Prodotti o sulla relativa documentazione.
- 11.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare i Prodotti esclusivamente in conformità alle presenti Condizioni Generali e alla normativa applicabile e, in particolare, si asterrà dal trattare dati in violazione di legge o lesivi di diritti di terzi.

12. CONFIDENZIALITÀ

- 12.1 Il Cliente manterrà strettamente riservate e confidenziali, e si impegna ad utilizzare i propri migliori sforzi per garantire che i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e fornitori mantengano strettamente riservate e confidenziali, tutte le informazioni relative al Fornitore e/o ai suoi Prodotti, materiali, organizzazione, strategia commerciale, informazioni tecniche che siano state acquisite nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, incluse le informazioni ("Informazioni Confidenziali") relative al presente Accordo, e ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per l'adempimento degli

obblighi previsti dal presente Accordo.

- 12.2 Le Informazioni Confidenziali comunicate dal Fornitore al Cliente sono e rimarranno di proprietà esclusiva del Fornitore. A richiesta scritta del Fornitore le Informazioni Confidenziali dovranno essere immediatamente restituite (se comunicate in formato cartaceo) o distrutte (se comunicate in formato elettronico o con altri mezzi).

- 12.3 L'impegno di confidenzialità continuerà anche oltre la cessazione del presente Accordo e di ogni rapporto tra le Parti, finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore.

13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MODIFICHE AI PRODOTTI

- 13.1 Il Fornitore o i suoi licenzianti manterranno e deterranno esclusivamente i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti e, ove applicabile, a qualsiasi altro materiale e/o Servizi e/o informazioni e/o documentazione forniti dal Fornitore ai sensi o in relazione al presente Accordo. Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, il Cliente dispone di un diritto d'uso non esclusivo del software standard e del firmware, conformi alle caratteristiche concordate, da impiegare in forma non modificata esclusivamente sui dispositivi concordati.
- 13.2 Il Fornitore avrà esclusivamente il diritto di esercitare i diritti relativi alle informazioni tecniche, idee, processi, metodi, documenti di produzione, software, formule, moduli, documenti, disegni, fotografie, invenzioni brevettabili, miglioramenti, dati, brevetti, know-how o segreti commerciali, indipendentemente dalla loro forma e dal fatto che siano registrati o possano essere registrati come brevetti o in altro modo ("Tecnologie"), creati dal Fornitore in relazione all'esecuzione del presente Accordo ("Risultati"), salvo che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto. Quanto sopra non si applica ai Risultati sviluppati dal Cliente senza la partecipazione del Fornitore e senza l'uso delle Tecnologie fornite dal Fornitore.
- 13.3 Le descrizioni dei Prodotti in un'offerta o in relazione a un'offerta contengono valori approssimativi, salvo che la conformità esatta non venga espressamente confermata. Il Fornitore avrà il diritto di discostarsi da qualsiasi descrizione dei Prodotti riguardo alla costruzione e progettazione dei Prodotti, nella misura in cui tali modifiche non comportino cambiamenti materiali o inaccettabili per il Cliente o qualora con quest'ultimo sia stato concordato un altro tipo di qualità. Se il Cliente desidera modifiche ai Prodotti o ai Servizi, o se le ritiene necessarie, dovrà informare il Fornitore, che commenterà per iscritto sulla fattibilità della modifica, sul suo impatto sui Prodotti o Servizi e sui costi stimati per la modifica, compreso eventuali aumenti di prezzo, e presenterà un'offerta revisionata corrispondente per la modifica. Il Fornitore non sarà obbligato ad effettuare una modifica richiesta dal Cliente. La modifica verrà effettuata solo se le Parti raggiungeranno un accordo in merito.
- 13.4 Il Cliente non potrà rendere accessibili o divulgare a terzi o ai propri dipendenti non coinvolti, né utilizzare, replicare o modificare i Prodotti o i loro contenuti, Tecnologie e Risultati. Il Cliente dovrà mantenerli riservati, utilizzarli esclusivamente per gli scopi contrattuali e solo nella misura necessaria, e, su richiesta del Fornitore, restituirli completamente a quest'ultimo e distruggere o cancellare qualsiasi copia (inclusa la copia elettronica), nella misura in cui non siano necessari per adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge o per l'esecuzione del presente Accordo. La restituzione e la distruzione o cancellazione dovranno essere confermate al Fornitore su richiesta, e qualora tale conferma non venga fornita, dovrà essere fornito un elenco scritto di quanto conservato, comprensivo dello scopo o degli scopi di tale conservazione.

14. RISOLUZIONE

- 14.1 Il presente Accordo può essere risolto da ciascuna delle Parti, prima della scadenza del termine, mediante notifica scritta dell'altra Parte senza ritardo, nel caso in cui venga avviato un procedimento di fallimento o insolvenza nei confronti della Parte o venga nominato un curatore, fiduciario, amministratore o liquidatore per qualsiasi parte dei beni della Parte o venga concesso un rimedio simile ai sensi di qualsiasi normativa applicabile in materia di fallimento o legge equivalente.
- 14.2 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni del presente Accordo, il Fornitore potrà risolvere immediatamente l'Accordo stesso mediante notifica scritta al Cliente, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Cliente, qualora il Cliente (i) sia

inadempiente nel pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi dell'Accordo per oltre trenta (30) giorni, e tale inadempimento continui per un periodo di almeno dieci (10) giorni a seguito della notifica scritta del Fornitore, o (iii) violi qualsiasi altra disposizione rilevante del presente Accordo e non rimedi alla violazione entro il termine di trenta (30) giorni.

- 14.3 Alla scadenza o risoluzione del presente Accordo per qualsiasi motivo, i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del presente Accordo cesseranno immediatamente. È espressamente inteso che nessuna Parte sarà esonerata dalla responsabilità per violazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo relativa al pagamento di qualsiasi somma dovuta all'altra Parte, inclusi gli obblighi di pagamento per Prodotti già fabbricati, consegnati o per spese già sostenute, o per Servizi già forniti. Inoltre, la risoluzione del presente Accordo, con qualsiasi modalità, non pregiudicherà le disposizioni che, espressamente o per la loro natura e finalità, devono rimanere in vigore anche dopo la risoluzione dell'Accordo.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Il Fornitore non sarà responsabile per il mancato rispetto dei termini di consegna o per eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti e/o nell'esecuzione dei Servizi, nella misura in cui tali circostanze derivino da cause di forza maggiore o altri eventi che non erano prevedibili al momento della conclusione dell'Accordo e per i quali il Fornitore non è responsabile (ad esempio, interruzioni operative di ogni tipo, incendi, disastri naturali, epidemie, pandemie, condizioni atmosferiche avverse, inondazioni, guerre, sommosse civili, atti di terrorismo, ritardi nei trasporti, scioperi, legittimi blocchi, ritardi nell'emissione di permessi ufficiali necessari, misure ufficiali o sovrane). Sono espressamente considerati eventi di tale natura anche le interruzioni nelle catene di approvvigionamento, la carenza di lavoratori qualificati, energia, materie prime e altri materiali di input e Servizi preparatori necessari per la produzione dei Prodotti o l'esecuzione dei Servizi, nonché ogni conseguente aumento anomalo dei prezzi di approvvigionamento di materiali di input ancora disponibili e/o Servizi preparatori. In caso di verificarsi di tali eventi, i tempi di consegna e/o le date di consegna saranno automaticamente prorogati della durata dell'evento, più un ragionevole periodo di avviamento.

16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 16.1 I dati personali del Cliente saranno trattati dal Fornitore per l'esecuzione delle offerte, degli Ordini e dell'Accordo aventi ad oggetto la fornitura dei Prodotti forniti e dei Servizi resi dal Fornitore medesimo, nonché per l'adempimento dei relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") concernente le disposizioni per l'allineamento della normativa italiana al GDPR medesimo.
- 16.2 Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali del Cliente sono disponibili nell'apposita sezione Legal presente sul sito www.seco.com.

17. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

- 17.1 Il Fornitore dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico e un modello organizzativo di gestione e controllo volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, recante la disciplina della "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
- 17.2 Il Cliente dichiara di aver preso visione e di attenersi alle norme contenute nel Codice Etico e nel Modello organizzativo del Fornitore, disponibili rispettivamente ai seguenti link [Codice Etico - Investor | SECO](#) e [Modello Organizzativo - Investor | SECO](#), che costituiscono parte integrante del presente Accordo.

18. TRADE COMPLIANCE ED EXPORT CONTROL

- 18.1 Il Cliente si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti in materia di controlli delle esportazioni ("**Leggi sulle Esportazioni**"), inclusi, ove applicabili, le *Export Administration Regulations* adottate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America ("**EAR**"), le sanzioni commerciali ed economiche adottate dal *Treasury Department's Office of Foreign Assets Control* ("**OFAC**"), i controlli sulle esportazioni e le misure restrittive adottate dal Regno Unito, dall'Unione Europea ("**UE**") e da ogni Stato membro dell'UE.
- 18.2 Pertanto, il Cliente non potrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti e i Servizi, nonché qualsiasi

software, dato, documento ad essi correlato ("**Articoli**"), a persone fisiche o giuridiche che siano soggette a misure di blocco o di congelamento dei beni applicabili negli Stati Uniti d'America, in qualsiasi Stato Membro dell'UE (sia che ciò derivi da regolamenti europei o da una decisione governativa) o nel Regno Unito. In particolare, il Cliente non potrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o in Bielorussia gli Articoli forniti ai sensi del presente Accordo o in relazione ad esso, che rientrano nell'ambito di applicazione dei Regolamenti del Consiglio Europeo n. 833/2014 o n. 765/2006.

- 18.3 Il Cliente si impegna a compiere ogni sforzo necessario al fine di garantire che lo scopo dei paragrafi 18.1 e 18.2 di cui sopra non sia pregiudicato da terzi a valle della catena commerciale, ivi compresi eventuali rivenditori. A tal fine, il Cliente dovrà predisporre e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti di terzi a valle della propria catena commerciale, ivi compresi eventuali rivenditori, che possano compromettere lo scopo del presente paragrafo.

- 18.4 Inoltre, il Cliente si impegna, senza alcun costo per il Fornitore, a firmare senza ritardo qualsiasi certificato e/o documento e/o ad ottenere tutte le autorizzazioni, i certificati necessari ("**Licenza di Esportazione**") richiesti dalle autorità competenti ai sensi delle applicabili Leggi sulle Esportazioni. Il Cliente dovrà inoltre fornire tutte le informazioni richieste dal Fornitore, comprese quelle necessarie a quest'ultimo per implementare le proprie procedure e i propri controlli di *trade compliance*, e accetta di rendere tali informazioni verificabili dal Fornitore o da qualsiasi terza parte nominata da quest'ultimo a tale scopo, in qualsiasi momento. Resta altresì inteso che il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pagamento, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sanzioni, ammende amministrative o fiscali, nonché qualsiasi altro importo imposto da autorità governative o regolatorie, a causa di violazioni commesse dal Cliente.

- 18.5 Qualsiasi violazione del presente articolo 18 darà diritto al Fornitore, in aggiunta ai rimedi previsti dal presente Accordo o dalle leggi applicabili, di richiedere una penale (i) pari al 25% del valore totale dei Prodotti direttamente o indirettamente esportati in violazione colposa delle Leggi sull'Esportazione o (ii) pari al 100% del valore totale dei Prodotti direttamente o indirettamente esportati in violazione dolosa delle Leggi sull'Esportazione. In aggiunta a quanto precede, il Cliente dovrà manlevare e tenere indenne il Fornitore dal pagamento di qualsiasi importo, incluse, senza limitazione alcuna, multe, sanzioni amministrative, fiscali o qualsiasi altro importo imposto da qualsiasi autorità governativa o regolamentare a causa delle violazioni commesse dal Cliente.

- 18.6 Il Cliente dovrà informare immediatamente il Fornitore in merito a qualsiasi problema nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo 18, comprese eventuali attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero pregiudicare lo scopo dei paragrafi 18.1, 18.2 e 18.3.

19. LEGGE REGOLATRICE E AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

- 19.1 Questo Accordo è regolato e deve essere interpretato solo ed esclusivamente secondo la legge Italiana.
- 19.2 Qualsiasi controversia in relazione alla formazione, validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo, sarà devoluta esclusivamente alla competenza:

- del foro di Arezzo (Italia), se il Cliente ha la propria sede legale in un paese dell'Unione Europea;
- di un arbitrato regolato dalle norme della Camera Arbitrale di Milano vigenti al momento della controversia, se il Cliente ha la propria sede legale in un paese EXTRA UE che non abbia sottoscritto con l'Italia accordi bilaterali o multilaterali riguardanti il mutuo riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale. Se le Parti non saranno in grado di accordarsi su di un singolo arbitro, allora tale arbitrato dovrà essere svolto dinanzi ad un collegio di 3 (tre) arbitri, composto di 1 (un) arbitro designato dal Fornitore, 1 (un) arbitro nominato dal Cliente e 1 (un) terzo arbitro designato d'accordo dai 2 (due) arbitri designati dalle Parti. L'arbitrato sarà condotto in lingua italiana. Il procedimento arbitrale avrà luogo in Milano (Italia) e gli arbitri applicheranno il diritto italiano a tutte le questioni controverse. La decisione degli arbitri sarà definitiva, vincolante ed inappellabile per le Parti. Le Parti che vorranno

ottenere l'esecuzione della decisione arbitrale potranno scegliere di adire un giudice dotato di giurisdizione per ottenere l'omologazione e l'ordine di esecuzione dell'Arbitrato.

19.3 Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui il Cliente violi una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, che possa causare immediato ed irreparabile pregiudizio al Fornitore, quest'ultimo avrà il diritto di richiedere provvedimenti ingiuntivi, cautelari ed ogni altro rimedio applicabile secondo diritto dinanzi ad ogni giudice che abbia giurisdizione sul caso.

20. CLAUSOLE GENERALI

20.1 Le Parti riconoscono e concordano che il presente Accordo rappresenta l'unico contratto che disciplina gli Ordini emessi tale da annullare ogni effetto di clausole successive o precedenti contenute nei moduli predisposti dal Cliente che non facciano esplicito riferimento ad esso e che non siano state espressamente accettate dal Fornitore con atto separato a queste.

20.2 In caso di contrasto tra le Condizioni Generali stabilite nelle presenti Condizioni Generali e qualunque altro documento

precedentemente sottoscritto tra le Parti, prevarranno le presenti Condizioni Generali.

20.3 Il Fornitore ha facoltà di trasferire a società appartenenti al proprio gruppo ovvero a terzi autorizzati (ivi inclusi fornitori di servizi) i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Accordo, senza necessità del consenso del Cliente. Il Cliente non potrà cedere o trasferire a terzi diritti e/o obblighi derivanti dal presente Accordo senza il previo consenso scritto del Fornitore.

20.4 Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali dovesse essere dichiarata nulla e/o invalida, ciò non determinerà l'invalidità dell'intero Accordo.

20.5 Tutti i documenti applicabili all'Accordo e la versione aggiornata delle presenti Condizioni Generali sono pubblicati al link che segue [SECO: Documenti Legali](#).